*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 107° — Numero 31**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Sabato, 5 febbraio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo. — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1965

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI



REGIONI

**Regione Trentino-Alto Adige:**



SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 31 DEL 5 FEBBRAIO 1966:

**Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi** n. 5: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973 (dalla serie 1ª/1973 alla serie 24ª/1973), emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197, e al decreto ministeriale 18 marzo 1964. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SECONDA estrazione eseguita il 20 gennaio 1966. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(301)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1600**.

**Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 121 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra il viale delle Medaglie d'Oro e nuove strade di piano regolatore e variante VIII al piano particolareggiato n. 46.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 28 agosto 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 26 giugno 1964, n. 1575, approvata dal Ministero dell'interno il 30 gennaio 1965 l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 121, di esecuzione della zona compresa fra il viale delle Medaglie d'oro e nuova strada di piano regolatore approvato con i decreti presidenziali 10 gennaio 1951 e 17 settembre 1962, n. 1781, nonchè la variante ottava al piano particolareggiato n. 46 approvato con regio decreto 14 agosto 1936;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate tre opposizioni a firma Società cooperativa edilizia « Marizia » (1), Società cooperativa edilizia « S. Graziella » (2), Società cooperativa edilizia « Concordia Atque Spes » (3) alle quali il Comune ha controdedotto;

Ritenuto che il progetto di che trattasi è stato dal comune di Roma predisposto allo scopo di fornire il quartiere Trionfale di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto stesso prevede: *a*) la destinazione ad edilizia scolastica di due aree ubicate, la prima, tra la via delle Medaglie d'Oro e via Turba, la seconda ai piedi della scarpata di monte Ciocci, prospiciente la continuazione di G. Serafino; *b*) la sistemazione urbanistico-paesistica della scarpata di monte Ciocci che viene totalmente destinata a parco pubblico; *c*) la rettifica di alcuni tracciati stradali in modo da renderli più aderenti alla conformazione altimetrica del terreno;

che le previsioni di cui sopra appaiono in linea di massima ammissibili e, quindi, meritevoli di approvazione;

che, in particolare, per quanto riguarda le due aree destinate all'edilizia scolastica, al fine di garantire una coordinata esecuzione delle opere in esse previste, si ritiene necessario prescrivere che in sede di progettazione esecutiva, sempre entro i limiti di destinazione delle aree stesse, il comune di Roma prenda gli opportuni contatti con i competenti organi della pubblica istruzione per concordare i tipi e la consistenza di ogni complesso scolastico e determinare le relative aree di competenza;

Considerato per quanto riguarda le opposizioni presentate che le stesse vanno respinte in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Visto il voto n. 807 emesso in data 26 ottobre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1965, numero 16170 R. 2370, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

*a*) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

*b*) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine, rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte tutte le opposizioni è approvata la variante « ter » al piano particolareggiato n. 121 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona compresa tra il viale delle Medaglie d'Oro e nuove strade di piano regolatore nonchè la variante VIII al piano particolareggiato n. 46.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1 : 5000, in una planimetria in scala 1 : 2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate nonchè nella nota 28 agosto 1965, n. 42723, contenente le controdeduzioni comunali alle opposizioni.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 200, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1601.**

**Approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 153 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra via dei Prati Fiscali, la ferrovia, limite del parco pubblico in tenuta Torricella, fosso del Boschetto, limite del parco pubblico in Pedica di Sant'Andrea e via Valle Melaina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 25 febbraio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1011, approvata dal Ministero dell'interno il 29 gennaio 1965, l'approvazione della variante « bis » al piano particolareggiato n. 153 di esecuzione della zona compresa fra via dei Prati Fiscali, la ferrovia, limite del parco pubblico in tenuta Torricella, fosso del Boschetto, limite del parco pubblico in Pedica di Sant'Andrea e via Valle Melaina, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1417;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti è stata presentata nei termini una opposizione da parte della Società immobiliare Tirrena, alla quale il comune di Roma ha controdedotto con nota n. 9891 del 25 febbraio 1965;

Ritenuto che fuori dei termini prescritti è stata presentata direttamente al Ministero dei lavori pubblici una opposizione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Ritenuto che la variante proposta prevede essenzialmente di dotare il quartiere dei Prati fiscali di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere medesimo;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile, e quindi meritevole di approvazione;

che, in particolare le zone prescelte per l'edilizia scolastica appaiono ben collocate sotto il profilo urbanistico;

Considerato che in ordine alle osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione con la nota del 4 giugno 1965, n. 497, circa la mancata ripartizione e delimitazione delle aree stesse in relazione ai singoli edifici da costruirsi, è necessario che il comune di Roma provveda a soddisfare le seguenti istanze in sede di progettazione esecutiva, sempre entro i limiti di destinazione di ciascuna area oggetto della variante in esame;

che, è necessario altresì che il comune di Roma proporzioni il programma costruttivo da realizzare nelle aree in questione tenendo conto delle disponibilità o

meno di altre aree idonee ad integrazione di quelle già prescelte con la variante di che trattasi in modo da consentire il completamento delle esigenze della popolazione scolastica della zona, tenendo conto anche dei vari tipi di scuola previsti nelle zone limitrofe a quelle in esame, con particolare riguardo alla scuola materna;

Considerato che le osservazioni del Ministero della pubblica istruzione non riguardano l'idoneità delle aree dal punto di vista scolastico;

Considerato che la opposizione della Società immobiliare Tirrena (1) è da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali in quanto ispirata alla tutela di interessi privati contrastanti con quelli generali;

che la opposizione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, pervenuta direttamente al Ministero dei lavori pubblici è da respingere in quanto contiene soluzioni contrastanti con le previsioni di interesse generale adottate dalla variante di che trattasi;

Visto il voto n. 796 emesso in data 11 giugno 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1965, n. 16170 R. 438, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

*a*) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

*b*) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data della medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante « bis » al piano particolareggiato n. 153 di esecuzione della zona compresa fra via Prati Fiscali, la ferrovia, limite del parco pubblico in tenuta Torricella, fosso del Boschetto, limite del parco pubblico in Pedica di Sant'Andrea e via Valle Melaina; le opposizioni presentate sono respinte.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1 : 5000, in una planimetria in scala 1 : 2000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 69.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. **1602.**

**Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 1 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa e interessante accessi all'Istituto Carlo Forlanini.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 24 novembre 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare n. 1015 del 12 maggio 1964, approvata dal Ministero dell'interno il 6 maggio 1965, l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 1 di esecuzione della zona interessante gli accessi all'Istituto Carlo Forlanini, approvato con regio decreto 1° dicembre 1934, e decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950;

Ritenuto che la variante proposta è intesa a fornire il quartiere Gianicolense di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere stesso, tenuto anche conto delle necessità didattiche emerse dai nuovi programmi di istruzione pubblica;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare, in linea di massima, ammissibile in quanto propone per i nuovi insediamenti scolastici un'area dell'ampiezza di mq. 9.150 ubicata tra piazza Carlo Forlanini, via A. Rivaldi e via Valtellina, urbanisticamente valida rispetto alla struttura ed al carattere del quartiere ed in rapporto alla densità residenziale del quartiere medesimo;

che, tuttavia, allo scopo di garantire una coordinata esecuzione delle nuove opere scolastiche previste dalla variante in esame appare necessario prescrivere che:

entro l'anno scolastico 1965-66 e comunque prima di approntare l'attuazione delle opere per gli edifici scolastici del settore interessato dalla variante, il Comune, nell'ambito di uno studio generale, dovrà determinare i tipi e la consistenza di tutte le scuole da realizzare entro il perimetro del piano particolareggiato n. 1, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Provveditorato agli studi;

prima di dare inizio alla progettazione degli edifici previsti nel comprensorio, il Comune dovrà procedere all'intesa di cui sopra ed ottenere il parere del Ministero della pubblica istruzione circa il tipo, la consistenza e le caratteristiche generali degli edifici scolastici da realizzare, in relazione alle effettive esigenze del momento;

Considerato che l'opposizione presentata dall'I.N.P.S. va respinta per i motivi indicati dal Comune nelle proprie controdeduzioni, che si condividono;

Visto il voto n. 816 emesso in data 6 dicembre 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione, a sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1965, numero 16170 R. 2312, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo al piano particolareggiato di che trattasi;

Ritenuto che appare congruo assegnare:

*a*) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine, rispettivamente, di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

*b*) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, il termine rispettivamente, di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione presentata, è approvata, con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante « ter » al piano particolareggiato n. 1 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona interessante gli accessi all'Istituto Carlo Forlanini, approvato con regio decreto 1° dicembre 1934, e decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate e nella nota 24 novembre 1965, n. 58677, contenente le controdeduzioni comunali

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 70.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1603.

**Approvazione della variante « quinta » al piano particolareggiato n. 33 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa tra la via Appia Nuova, la ferrovia, la via Casilina e le Mura urbane.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 17 agosto 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1020, approvata dal Ministero dell'interno il 7 giugno 1965, l'approvazione della variante « quinta » al piano particolareggiato n. 33 di esecuzione della zona compresa fra la via Appia Nuova, la ferrovia, la via Casilina e le Mura urbane approvata con regio decreto 13 settembre 1934;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti sono state presentate nei termini due opposizioni da parte di Pellegrini Nazzareno (1) e della Società Gestioni patrimoniali (2) in merito alle quali il comune di Roma ha formulato le proprie controdeduzioni;

Considerato che la variante proposta è stata dal Comune interessato redatta allo scopo di fornire il quartiere Tuscolano di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare i bisogni degli abitanti del quartiere medesimo;

che le previsioni della variante di che trattasi appaiono ammissibili e quindi meritevoli di approvazione;

Considerato, in particolare, per quel che concerne l'area compresa tra la via Cesena e la via Urbino che, trattandosi di area demaniale, la prevista utilizzazione ad edilizia scolastica potrà avvenire soltanto previ accordi con il Ministero dell'interno usuario dell'area stessa;

Considerato che, al fine di garantire una coordinata esecuzione delle opere scolastiche nelle aree oggetto della variante si ritiene opportuno prescrivere che in sede di progettazione esecutiva il comune di Roma, sempre entro i limiti di destinazione delle aree stesse, concordi con i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione il tipo e la consistenza di ogni complesso scolastico determinando le relative aree di competenza;

Considerato per quanto riguarda le opposizioni Pellegrini Nazzareno (1) e Società Gestioni patrimoniali (2) che le opposizioni stesse vanno respinte in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda;

Visto il voto n. 805 emesso nell'adunanza del 26 ottobre 1965 dalla Commissione prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1965, numero 16170 R 2298, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

*a*) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

*b*) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni Pellegrini Nazzareno (1) e Società Gestioni patrimoniali (2) è approvata la variante « quinta » al piano particolareggiato n. 33 di esecuzione della zona compresa fra la via Appia Nuova, la ferrovia, la via Casilina e le Mura urbane.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1 : 5000, in una planimetria in iscala 1 : 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate, nonchè nella domanda 11 agosto 1965, n. 41230, contenente le controdeduzioni comunali alle opposizioni presentate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre dalla data del presente decreto.

Il lavori dovranno avere inizio entro due ed essere ultimati entro cinque dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 67.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1604.

**Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 50 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra via Tuscolana, la ferrovia, l'acquedotto Felice e la nuova via di piano regolatore.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 4 gennaio 1965, con la quale il sindaco di Roma ha chiesto, in base alla delibera consiliare 12 maggio 1964, n. 1019, approvata dal Ministero dell'interno il 9 dicembre 1964, l'approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 50 di esecuzione della zona compresa fra via Tuscolana, la ferrovia, l'acquedotto Felice e la nuova via di piano regolatore, approvato con regio decreto 17 agosto 1938;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che la variante proposta è stata intesa a dotare il quartiere Tuscolano di una attrezzatura scolastica sufficiente a soddisfare le esigenze degli abitanti insediatisi nel quartiere medesimo;

Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

che, in particolare, l'area prescelta per l'edilizia scolastica dalla variante in questione appare urbanisticamente accettabile;

Considerato che le osservazioni formulate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 700/Div. 1ª del 25 ottobre 1965, circa la mancata ripartizione e delimitazione dell'area stessa in relazione ai singoli edifici da costruire, non riguardano l'idoneità scolastica dell'area quanto invece questioni di dettaglio da osservare in sede di progettazione esecutiva degli edifici scolastici previsti;

che, a tal fine, appare necessario che il Comune, in fase di esecuzione del progetto, prenda gli opportuni contatti con il competente Provveditorato agli studi per la migliore definizione del programma da realizzare in questione;

Visto il voto n. 794 emesso in data 17 febbraio 1965 dalla Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;

Visto il parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 1965, n. 16170 R. 2302, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che appare congruo assegnare:

*a*) per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni il termine rispettivamente di un anno e di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto;

*b*) per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il termine rispettivamente di due anni e di cinque anni a far capo dalla data medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante al piano particolareggiato n. 50 di esecuzione della zona compresa tra la via Tuscolana, la ferrovia, l'acquedotto Felice e la nuova via di piano regolatore.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in iscala 1 : 5000, in una planimetria in iscala 1 : 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate.

Le espropriazioni dovranno avere inizio entro un anno ed essere ultimate entro tre anni dalla data del presente decreto.

I lavori dovranno avere inizio entro due anni ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 68.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1605**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea della Parrocchia di San Biagio con quella della Santissima Trinità, in Montemonaco (Ascoli Piceno).**

N. 1605. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalto e Ripatransone in data 1° giugno 1965, relativo alla unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della Parrocchia di San Biagio, in frazione Isola San Biagio del comune di Montemonaco (Ascoli Piceno), con la Parrocchia della Santissima Trinità nel medesimo capoluogo comunale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 200, *foglio n.* 18. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1606**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in Potenza.**

N. 1606. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Potenza e Marsico in data 15 ottobre 1964, integrato con dichiarazione del 10 febbraio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco in rione Verderuolo o Risorgimento di Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 200, *foglio n.* 9. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1607**.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione, denominata « Pia Unione del Sacro Cuore », detta anche « Casa del Sacro Cuore », con sede nel comune di San Mauro Torinese (Torino).**

N. 1607. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione, denominata « Pia Unione del Sacro Cuore », detta anche « Casa del Sacro Cuore », con sede in frazione Sant'Anna del comune di San Mauro Torinese (Torino), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 200, *foglio n.* 10. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1608**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della Parrocchia dei SS. Angeli Custodi dalla Chiesa santuario Maria SS.ma dell'Apparizione alla Chiesa di San Giovanni Bosco, in Trani (Bari).**

N. 1608. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani-Nazareth e Barletta in data 11 aprile 1965, integrato con dichiarazione del 3 giugno 1965, relativo al trasferimento della sede della Parrocchia dei SS. Angeli Custodi dalla Chiesa santuario Maria SS.ma dell'Apparizione, in Trani (Bari), alla Chiesa di San Giovanni Bosco, nello stesso rione, senza mutamento della circoscrizione territoriale dell'ente curato.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 200, *foglio n.* 14. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1609**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente della B.M.V. della Consolata, in Laconi (Nuoro).**

N. 1609. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oristano in data 1° maggio 1965, integrato con dichiarazione dell'8 successivo, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente della B.M.V. della Consolata in località Crastu del comune di Laconi (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 200, *foglio n.* 15. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1610**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua di San Filippo Neri, in Magliano di Tenna (Ascoli Piceno).**

N. 1610. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° aprile 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua di San Filippo Neri, in contrada omonima del comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 200, *foglio n.* 11. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1611**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della Parrocchia di Sant'Andrea, in Bagno di Romagna, da quella della SS. Annunziata, in Sarsina (Forlì).**

N. 1611. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sarsina in data 26 maggio 1965, relativo alla separazione della Parrocchia di Sant'Andrea, in frazione Careste del comune di Bagno di Romagna, da quella della SS.ma Annunziata, in comune di Sarsina (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *gennaio* 1966
*Atti del Governo, registro n.* 200, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1612**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cattedrale di San Cesario, in Terracina (Latina).**

N. 1612. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa cattedrale di San Cesario, in Terracina (Latina). Viene riconosciuto, altresì, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Terracina, Priverno e Sezze, in data 20 giugno 1961, relativo alla attribuzione a detta Chiesa cattedrale di una area di mq. 270 ed i ruderi, già costituenti la Chiesa della SS.ma Annunziata in Terracina (Latina).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 13.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. **1613**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua della Parrocchia della Natività di Maria Santissima con quella di Maria SS. Assunta, in Trino (Vercelli).**

N. 1613. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 15 febbraio 1965, relativo all'unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia della Natività di Maria Santissima in frazione Leri del comune di Trino (Vercelli) con la Parrocchia di Maria Santissima Assunta in frazione Lucedio dello stesso Comune.

'isto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1966*
*Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 16.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965.

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società mutua di assicurazioni « Mutualità Agraria », con sede in Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1965, con il quale è stato costituito il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società mutua di assicurazioni « Mutualità Agraria », con sede in Torino;

Vista la lettera in data 11 settembre 1965, n. 354314/6, con la quale la prefettura di Torino ha designato per la nomina a membro del suddetto Comitato di sorveglianza il dott. Rodolfo Caponnetto, in sostituzione del dott. Maurizio Penna, nominato con il decreto sopracitato e dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il dott. Rodolfo Caponnetto è nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società mutua di assicurazioni « Mutualità Agraria », con sede in Torino, in sostituzione del dott. Maurizio Penna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1966.*
*Registro n. 1 Industria, foglio n. 80*

(991)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 1965.

**Dichiarazione di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di ottobre 1964 i territori dei comuni di Ragusa e Comiso.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di ottobre 1964 il territorio di alcuni Comuni della provincia di Ragusa hanno rivestito eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234 suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di ottobre 1964 il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Ragusa:

Ragusa - Comiso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1965

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per l'industria ed il commercio*
LAMI STARNUTI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 84.* — CARUSO

(922)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1966.

**Conferma, per un triennio, del presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (I.R.V.A.M.).**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 632, con il quale l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola è eretto in Ente morale e ne viene approvato lo statuto;

Visto l'art. 10 di detto statuto che demanda al Ministro per l'agricoltura e le foreste la nomina del presidente dell'Istituto;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1963, con cui il dott. Giulio Orlando è stato nominato, per un triennio, presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola;

Ritenuta la opportunità di confermare il dott. Giulio Orlando per un altro triennio nell'incarico suddetto;

Decreta:

Il dott. Giulio Orlando, nato a Fermo il 22 maggio 1926, è confermato nell'incarico di presidente dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola per il triennio 3 gennaio 1966-2 gennaio 1969.

Roma, addì 2 gennaio 1966

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(990)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1966.

**Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in un'opzione relativa ad assicurazioni sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società Assicurazioni Generali, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Assicurazioni Generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di opzione per il differimento automatico da applicare a scadenza alle forme di assicurazione che prevedono il pagamento di capitali in caso di vita dell'assicurato;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di opzione presentati dalla Società Assicurazioni Generali, con sede in Roma, per il differimento automatico da applicare a scadenza alle tariffe che prevedono il pagamento di capitali in caso di vita dell'assicurato, non compresi nel decreto ministeriale 16 marzo 1962.

Roma, addì 13 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(883)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1966.

**Contingente di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, da importare a dazio ridotto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente a dazio ridotto di ferro-silico-cromo, con tenore in carbonio fino a 0,1 %, previsto, a seconda della provenienza con le rispettive aliquote, dalla nota 3 alla voce 73.02-E-II-a-1 della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato, per l'anno 1966, nella misura globale di tonnellate 5000 (cinquemila).

Art. 2.

L'assegnazione dell'indicato contingente a dazio ridotto sarà fatta a cura della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, d'intesa col Ministero dell'industria e del commercio, alle industrie direttamente utilizzatrici del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1966

*Il Ministro*: TREMELLONI

(920)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Vicenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Vicenza si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comune di Campolongo sul Brenta, per il territorio in destra del fiume Brenta;

Comune di Solagna, per il territorio in sinistra del fiume Brenta;

Comune di Valstagna, per il territorio in destra del fiume Brenta.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(1129)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.
**Delimitazione delle zone, in provincia di Udine, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739 che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentito il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Per la provincia di Udine si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Latisana, Precenicco, Palazzolo dello Stella, Ronchis;

Comune di Amaro, per le località Prat, Dint (per il territorio compreso tra la Strada statale n. 52 Carnica ed il fiume Tagliamento);

Comune di Artegna, per la località Rio Glereuzza e confluenza Rio Bosso e fiume Ledra;

Comune di Buia, per le località Campogarzolino, Casali Aita, Campo di Sotto, Andreuzzo (tra il fiume Ledra e Rio Gelato);

Comune di Cavazzo Carnico, per le località Predialba, Ludaria, Da Rin (per il territorio compreso fra il Tagliamento ed il torrente Faeit);

Comune di Enemonzo, per le località San Rocco, Quinis, Esemon di Sotto (per il territorio compreso tra la Strada statale n. 52 ed il fiume Tagliamento);

Comune di Magnano in Riviera, per la località Prampero Inferiore fino alla Strada statale n. 13;

Comune di Tolmezzo, per le località Tiro a segno, Cartiera, La Sega, Caneva (per il territorio compreso tra il Tagliamento e la Strada statale n. 52);

Comune di Torreano, per la località Ponte Chiarò;

Comune di Varmo, per le località Belgrado, Madrisio, Canussio;

Comune di Venzone, per le località Case Lugan, Portis, Pioverno, Carnia (tra il fiume Tagliamento, il torrente Venzonassa, Pioverno e la Strada statale n. 13);

Comune di Villa Santina, per le località Saletto, Invillino (per il territorio compreso tra il Tagliamento, il fiume Degano e la Strada statale n. 52).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(1131)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.
**Delimitazione delle zone, in provincia di Treviso, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Treviso si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Breda di Piave, Cimadolmo, Crocetta del Montello, Mansuè, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Moriago, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pederobba, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Biagio di Callalta, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor, Zenson di Piave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1127)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

**Delimitazione delle zone del circondario di Pordenone, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentito il Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Per il circondario di Pordenone si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comune di Pordenone, per le località Cotonificio, Madonna delle Grazie, Casali Ferro, Case S. Gregorio, Case Poletti, Canton del Pino, Case Spernari, Osteria, Noncello, Valle Noncello, Case Tosoletti, Case Orlandi, Valle, Piccinato, San Leonardo, Case Piccin, Case Brait, Villa Segato, Case Cattaneo, Fornace abbandonata, Villa Torossi, Villanova, Campagna, Case, Luconet, Case Bonin;

Comune di Prata di Pordenone, per le località Prata di Sopra, Musil, Capovilla, Prata di Sotto, Gonzarde, San Giovanni di Prata, Carpané, Peressine, Villanova, Porte di Reganazzi, Barsé, Molente, Bosco, San Pietro, Ghirano, Tremeacque, Palazzetto, Pianca e Monde, Presè, Rotta, Portobuffolè e per il territorio a sud di Puia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1130)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

**Delimitazione delle zone, in provincia di Venezia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Venezia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Eraclea, Fossalta di Piave, Iesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(1128)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di parte del poligono di tiro a segno di Udine**

Con decreto interministeriale n. 343 del 20 dicembre 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di una parte del poligono di tiro a segno di Udine, particella 306 (parte) del foglio n. 36, della superficie complessiva di metri quadri 1.020.

(987)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1966 la provincia di Perugia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 975.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del muo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(982)

**Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1966 la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 122.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(983)

**Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(963)

**Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Leni (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.637.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(961)

**Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Alì Terme (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.919.971 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(962)

**Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Salaparuta (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.937.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(959)

**Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Librizzi (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(960)

**Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(862)

**Autorizzazione al comune di San Cipriano Picentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di San Cipriano Picentino (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.063.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(865)

**Autorizzazione al comune di Baiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Baiano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.448.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(873)

**Autorizzazione al comune di Trevico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Trevico (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(875)

**Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Siddi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(876)

**Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Salza Irpina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.742.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(874)

**Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Suelli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(877)

**Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Arielli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.848.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(878)

**Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 24 gennaio 1966, il comune di Canosa Sannita (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.979.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(879)

**Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Tramatza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(941)

**Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Chianche (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.343.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(942)

**Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Guspini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(943)

**Autorizzazione al comune di Crecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Crecchio (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.005.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(944)

**Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Lentella (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.860.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(945)

**Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Pollutri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.615.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(946)

**Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.962, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(947)

**Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.207.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(948)

**Autorizzazione al comune di Leverano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Leverano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.043.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(949)

**Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1966, il comune di Taviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.709.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(950)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Scioglimento di sessantanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 novembre 1965 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Società cooperativa edilizia «Case a riscatto fra professionisti e impiegati - Aurora Nuova», con sede in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 13 dicembre 1954, repertorio 25292;

2) Società cooperativa edilizia «La Famiglia», con sede in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 16 febbraio 1952, repertorio 21668;

3) Società cooperativa edilizia «Per l'incremento edilizio - Pier Giorgio Frassati», con sede in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 30 dicembre 1953, repertorio 24045;

4) Società cooperativa edilizia «Primavera», con sede in Bari, costituita per rogito Polizzi in data 27 marzo 1961, repertorio 4016;

5) Società cooperativa edilizia «Serenità - Lavoratori telefonici», con sede in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 11 ottobre 1958, repertorio 29879;

6) Società cooperativa agricola «Solidarietà Cittadina», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Angerosa in data 18 dicembre 1954, repertorio 90;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro «Aurelia», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Di Corato in data 28 aprile 1947, repertorio 867;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro «La Fiorentina», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Di Corato in data 17 aprile 1952, repertorio 5225;

9) Società cooperativa mista «La Giovane Italia», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Quartodipalo in data 11 aprile 1943, repertorio 237;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro «Edilizia fra reduci della Comunità dei braccianti», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Sgaramella in data 13 agosto 1948, repertorio 3015;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro «Spezzapietre ed affini - S.A.C.S.A.», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 18 aprile 1947, repertorio 5175;

12) Società cooperativa «Tonino Petrarolo», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 23 marzo 1950, repertorio 8266;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro «Tra reduci ex combattenti e partigiani democristiani - Libertas», con sede in Andria (Bari), costituita per rogito Lombardi in data 2 maggio 1947, repertorio 5209;

14) Società cooperativa «Vinicola Andriese», con sede in Andria (Bari), costituita con rogito Di Corato in data 28 giugno 1952, repertorio 5476;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro «Ardita», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Ortona in data 11 dicembre 1949, repertorio 4617;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro «Eraclio», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Frezza in data 20 febbraio 1949, repertorio 18300;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro «Fra pittori e decoratori - Giuseppe De Nittis», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Frezza in data 5 maggio 1948, repertorio 16883;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro «A.C.L.I.», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Colella in data 17 marzo 1952, repertorio 1088;

19) Società cooperativa «Agraria Reduci», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito De Corato in data 7 giugno 1947, repertorio 6591;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro «Canusium», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Rossi in data 6 aprile 1950, repertorio 2058;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro «La Contadina - G. Fanin», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Severini in data 17 dicembre 1949, repertorio 1617;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro «S.L.E.I.S. - Lavori edile stradali e idraulici pubblici e privati», con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita per rogito Rossi in data 28 giugno 1951, repertorio 2813;

23) Società cooperativa edilizia «Progresso edile di Casamassima», con sede in Casamassima (Bari), costituita per rogito La Volpe in data 5 maggio 1962, repertorio 8187;

24) Società cooperativa mista «Carmine Giorgio», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito D'Ambrosio in data 31 agosto 1947, repertorio 4424;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio tra esercenti cave di pietra», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito D'Ambrosio in data 17 luglio 1951, repertorio 6665;

26) Società cooperativa «Consorzio tra trebbiatori», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita per rogito D'Ambrosio in data 29 marzo 1951, repertorio 6460;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro «Garibaldi», con sede in Mola di Bari (Bari), costituita per rogito Affatati in data 30 aprile 1955, repertorio 12784;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro «Fra lavoratori costruzione manutenzione strade e tagliabreccia», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Di Donato in data 25 aprile 1920;

29) Società cooperativa di produzione e lavoro «Reduci Falegnami», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Polito in data 26 marzo 1947;

30) Società cooperativa di trasporto «Impresa Trasporti», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Liupolis in data 18 novembre 1939;

31) Società cooperativa «Agricola», con sede in Ruvo di Puglia (Bari), costituita per rogito Palumbo in data 9 aprile 1952, repertorio 3869;

32) Società cooperativa agricola «Edoardo Fusco» fra seggiolai ed affini, con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 30 giugno 1952, repertorio 24032;

33) Società cooperativa edilizia «C.E.CC.I.P.», con sede in Benevento, costituita per rogito Vetere in data 26 gennaio 1955, repertorio 36854;

34) Società cooperativa edilizia «C.I.R. - Impiegati di ruolo Banco Napoli», con sede in Benevento, costituita per rogito Vetere in data 8 ottobre 1954, repertorio 34316;

35) Società cooperativa agricola «Lega Agricoltori», con sede in Castelpoto (Benevento), costituita per rogito Prozzo in data 30 settembre 1944, repertorio 10854;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro «La Baratti», con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 15 gennaio 1956, repertorio 11480;

37) Società cooperativa edilizia «Astra», con sede in Napoli, costituita per rogito Zecchino in data 2 maggio 1953, repertorio 13273;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro «Marittima Reduci CO.MA.RE», con sede in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 11 agosto 1947, repertorio 4881;

39) Società cooperativa edilizia «Montefusco», con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 16 dicembre 1959, repertorio 12326;

40) Società cooperativa edilizia «Villa Teresa», con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 28 febbraio 1952, repertorio 62733/5474;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro «S.C.A.L.A.», con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 14 gennaio 1954, repertorio 4252;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Trasporti», con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 20 gennaio 1954, repertorio 16411;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoro e Libertà», con sede in Episcopia (Potenza), costituita per rogito Sole in data 5 febbraio 1953, repertorio 10476/5911;

44) Società cooperativa di produzione e lavoro «Libertà», con sede in Lagonegro (Potenza), costituita per rogito Pinto in data 22 agosto 1953, repertorio 1607;

45) Società cooperativa agricola «Il Lavoro», con sede in Picerno (Potenza), costituita per rogito Caivano in data 15 dicembre 1949, repertorio 3332;

46) Società cooperativa edilizia «Ippocampo Romano», con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 14 marzo 1958, repertorio 58574;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro «Istallatori Elettrici», con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 8 settembre 1959, repertorio 29175;

48) Società cooperativa edilizia «Nysotis 1958», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 28 novembre 1958, repertorio 42360;

49) Società cooperativa « Airone », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 19 giugno 1948, repertorio 69782;

50) Società cooperativa « Cicogna », con sede in Taranto, costituita in data 23 luglio 1948, repertorio 70750;

51) Società cooperativa « Di compravendita tra artigiani, fotografi della provincia di Taranto », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 8 novembre 1946;

52) Società cooperativa edilizia « Per la costruzione di case popolari per i lavoratori del credito », con sede in Taranto, costituita per rogito Monticelli in data 15 giugno 1948, repertorio 7199;

53) Società cooperativa « Cristiana », con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 13 maggio 1947;

54) Società cooperativa « Del Reduce italiano », con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 10 dicembre 1947, repertorio 2487;

55) Società cooperativa « Edilizia Domus », con sede in Taranto, costituita per rogito Palmieri in data 16 marzo 1951, repertorio 6042;

56) Società cooperativa « Domus », con sede in Taranto, costituita per rogito Di Castri in data 29 dicembre 1950, repertorio 12804;

57) Società cooperativa edilizia « Abitazione Domus », con sede in Taranto, costituita per rogito Bonfrate in data 10 aprile 1957, repertorio 8309;

58) Società cooperativa « G. Oberdan », con sede in Taranto, costituita per rogito Lentini in data 17 luglio 1948, repertorio 20998;

59) Società cooperativa « Jonica Palombari », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 7 ottobre 1951, repertorio 132270;

60) Società cooperativa « Jonica tra pescivendoli », con sede in Taranto, costituita per rogito Manticelli in data 11 settembre 1950, repertorio 22941;

61) Società cooperativa « Liberi autotrasportatori », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 3 marzo 1948, repertorio 66554;

62) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertas », con sede in Taranto, costituita per rogito Lentini in data 14 luglio 1950, repertorio 24707;

63) Società cooperativa « Nettuno », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 18 dicembre 1946;

64) Società cooperativa « Mugnai e pastai della Provincia di Taranto », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 24 luglio 1947, repertorio 60801;

65) Società cooperativa « Proletaria », con sede in Taranto, costituita con rogito Mazzilli in data 16 novembre 1946;

66) Società cooperativa edilizia « Resurgit Domus », con sede in Taranto, costituita per rogito Mazzilli in data 1° febbraio 1947;

67) Società cooperativa di lavoratori « Taras », con sede in Taranto, costituita per rogito Lentini, in data 28 marzo 1947;

68) Società cooperativa « S. Ciro », con sede in Grottaglie (Taranto), costituita per rogito Di Castri in data 5 novembre 1950, repertorio 12418;

69) Società cooperativa edilizia « Dipendenti ufficio tecnico erariale », con sede in Udine, costituita per rogito Zaina, in data 15 febbraio 1954, repertorio 16618.

**(929)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

**Corso dei cambi del 4 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,99 | 625,03 | 625,04 | 625,05 | 625 — | 624,99 | 625,05 | 624,99 | 624,99 | 625 — |
| $ Can. | 581 — | 581,10 | 581,25 | 581 — | 580,50 | 581 — | 581,125 | 581 — | 581 — | 581 — |
| Fr. Sv. | 144,305 | 144,30 | 144,28 | 144,325 | 144,30 | 144,30 | 144,315 | 144,30 | 144,30 | 144,30 |
| Kr. D. | 90,76 | 90,68 | 90,68 | 90,66 | 90,60 | 90,76 | 90,665 | 90,65 | 90,64 | 90,65 |
| Kr. N. | 87,49 | 87,50 | 87,47 | 87,475 | 87,50 | 87,49 | 87,49 | 87,48 | 87,47 | 87,50 |
| Kr. Sv. | 120,87 | 120,90 | 120,88 | 120,89 | 120,80 | 120,67 | 120,89 | 120,87 | 120,87 | 120,87 |
| Fol. | 172,67 | 172,75 | 172,68 | 172,68 | 172,75 | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 172,67 | 172,67 |
| Fr. B. | 12,5775 | 12,58 | 12,5750 | 12,5755 | 12,565 | 12,57 | 12,5775 | 12,57 | 12,50 | 12,57 |
| Franco francese | 127,50 | 127,51 | 127,48 | 127,505 | 127,48 | 127,50 | 127,50 | 127,50 | 127,49 | 127,50 |
| Lst. | 1752,50 | 1752 — | 1752,15 | 1752,45 | 1752 — | 1752,50 | 1752,35 | 1752,50 | 1752,50 | 1752,25 |
| Dm. occ. | 155,68 | 155,70 | 155,68 | 155,67 | 155,65 | 155,68 | 155,68 | 155,68 | 155,68 | 155,67 |
| Scell. Austr. | 24,16875 | 24,167 | 24,17 | 24,1725 | 24,15 | 24,16 | 24,17125 | 24,17 | 24,16 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,87 | 21,86 | 21,85 | 21,87 | 21,71 | 21,87 | 21,851 | 21,87 | 21,87 | 21,87 |
| Peseta Sp. | 10,43 | 10,425 | 10,44 | 10,4275 | 10,435 | 10,42 | 10,427 | 10,43 | 10,42 | 10,42 |

**Media dei titoli del 4 febbraio 1966**

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,85 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,55 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,125 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,575 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 97,575 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 97,975 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 97,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,80 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 101,775 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,90 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 102,10 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 102 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 102 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 102,025 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,775 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 4 febbraio 1966**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 625,05 |
| 1 Dollaro canadese | 581,062 |
| 1 Franco svizzero | 144,32 |
| 1 Corona danese | 90,662 |
| 1 Corona norvegese | 87,482 |
| 1 Corona svedese | 120,89 |
| 1 Fiorino olandese | 172,675 |
| 1 Franco belga | 12,576 |
| 1 Franco francese | 127,502 |
| 1 Lira sterlina | 1752,40 |
| 1 Marco germanico | 155,675 |
| 1 Scellino austriaco | 24,172 |
| 1 Escudo Port. | 21,86 |
| 1 Peseta Sp. | 10,427 |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « Fisica generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Fisica generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(1186)**

**Vacanza della cattedra di « Filosofia morale » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Filosofia morale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(1187)**

## MINISTERO DEL BILANCIO

**Avviso di rettifica**

Nel decreto ministeriale 23 giugno 1965 « Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, a pag. 3075, dove è scritto « Scipioni Adalgiso . . . » deve leggersi « Scipioni Vinicio . . . ».

**(1000)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso di rettifica**

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965 « Ripartizione degli utili della lotteria di Merano, svoltasi a Merano il 27 settembre 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1966, dove è scritto « 23 - Parrocchia di San Giuseppe martire,... » deve leggersi « 23 - Parrocchia di San Giacomo martire,... ».

**(1088)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata in Trequanda (Siena), in amministrazione straordinaria.**

Nella riunione del 15 gennaio 1966, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata in Trequanda (Siena), in amministrazione straordinaria, l'avv. Giuseppe Lepri e stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

**(1215)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso per esame mediante colloquio ad un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1965, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili otto posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo articolo 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età, sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale od essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1966.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il termine suddetto, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1966.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

*c*) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

*d*) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

*e*) l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

*f*) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1966. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova di esame saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

*a*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

*b*) gli ex combattenti e categorie assimilate e i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo — annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

*c*) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*d*) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo — anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

*e*) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

*f*) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*g*) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

*h*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

*i*) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*l*) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

*m*) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953 n. 142;

*n*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*o*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione e la categoria di essa;

*p*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*q*) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico ed aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

*r*) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

### Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

### Art. 11.

Il concorrente utilmente incluso nella graduatoria definitiva sarà invitato con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 9) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1966) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente articolo 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autenticata, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto dal quale risultino le generalità complete dal candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti all'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio

1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati, per i quali lo ritenga necessario.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11 documenterà di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, sarà nominato in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, sarà, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, definitivamente nominato in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova, qualora non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina ed il suo posto verrà conferito ad altro candidato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 13 dicembre 1965

*Il Ministro*: RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre* 1965
*Registro n.* 97, *foglio n.* 355. — ANSALONE

---

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I) elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

*a*) composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolati caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti d'inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro a sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati e iperstatici sino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato;

*b*) materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calce e cementi. Calce-struzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti. Vernici;

II) elettrologia e principi di macchine elettriche;

1) definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ed armature piane, sferiche, cilindriche;

2) definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica;

3) corrente elettrica continua, legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo. Legge di Kirchoff;

4) campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hophinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti;

5) fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione. Mutua induzione. Energia magnetica di correnti;

6) grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza;

7) sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante. Ferraris. Potenza di un sistema trifase;

8) generatrici a corrente continua: Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione;

9) motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione;

10) trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Auto-trasformatori;

11) cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità;

12) alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni;

13) sui principali metodi di misura di corrente, di tensione, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata;

III) - *a*) Tecnica delle costruzioni:

Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni, vari tipi di fondazione e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c.a. Edifici civili. Edifici industriali;

*b*) Impianti tecnologici:

*Riscaldamento*

Combustibili sólidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale a termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento di aria.

*Trasporti pneumatici*

Principi di funzionamento in compressione e in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

*Trasporti meccanici*

Norme legislative relative all'esercizio ed istallazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

IV) Elementi di contabilità generale dello Stato;

V) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

VI) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

VII) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.

*Il Ministro*: RUSSO

---

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi.* - Viale G. Massaia n. 31. — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . . . .) il . . . . . . . . . . domiciliato a . . . . . . . . . . in via . . . . . . . . . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a un posto di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'Università di . . . dal . . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso ai sensi dello articolo 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . del corso di laurea di . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . . . .,

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . .,

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . .,

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data . . . . . . .

Firma . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni .

---

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(735)

---

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO — ROMA

**Esito del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina in Roma.**

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale suindicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1965 ha deliberato quanto segue:

*Opere di scultura*

Opera 1. — Rivestimento dei due blocchi murari nella rampa di accesso (basamento dei portabandiera).

E' dichiarato vincitore lo scultore Cascella Pietro.

Opera 2. — Due gruppi scultorei nel fondale dei due atrii. La Commissione non ha proceduto all'aggiudicazione in quanto non ha ritenuto alcuno dei bozzetti presentati meritevoli di realizzazione. Su tale opera verrà quindi bandito un nuovo concorso nazionale.

Opera 3. — Rivestimento in travertino dei blocchi murari della fontana nel cortile di onore.

E' dichiarato vincitore lo scultore Consagra Pietro.

*Mosaici ed arazzi*

Opera 1. — Mosaico da eseguirsi sulle due pareti dell'antisala delle conferenze internazionali.

Sono dichiarati vincitori gli artisti Montanarini Luigi (parete con porta) e Scialoja Toti (parete senza porta).

Opera 2. — Due arazzi da porre nelle due pareti nella sala annessa a quella delle conferenze internazionali.

Sono dichiarati vincitori gli artisti Novelli Gastone e Scordia Antonio.

Opera 3. — Arazzo sul fondale in marmo di Carrara bianco P dello scalone d'onore.

E' dichiarato vincitore l'artista Selva Sergio.

*Premio acquisto di quadri e sculture*

*Sculture*: La Commissione ha deliberato di prescegliere le seguenti opere in ordine di graduatoria:

1) Testa di bimbo, di Conte Gino;
2) Nudo femminile, di De Marchis Mario;
3) I Dioscuri, di Garelli Franco;
4) (senza titolo), di Libertucci Franco;
5) Danzatrice, di Poidimani Biagio;
6) Nudo di ragazza, di Martini Enrico;
7) Foglia lunghissima, di Ghermandi Quinto.

*Pitture*: La Commissione ha deliberato di prescegliere le seguenti opere presentate in ordine di graduatoria:

1) L'ecclisse, di Brunori Enzo;
2) Villa Medici dai tetti di via Margutta, di Della Torre Angelo;
3) Primavera, di Guzzi Beppe;
4) Paese sul mare, di Miele Franco;
5) Chitarre, di Morelli Vittorio;
6) Esplosione lunare, di Sciaccaluga Giuseppe;
7) Rosso e verde, di Accardi Carla;
8) S. Maria *in Trastevere, di Barrera Antonio;*
9) Fitto nel sole, di Battaglia Carlo;
10) (senza titolo), di Boille Luigi;
11) Le mura normanne di Erice, di Colacicchi Giovanni;
12) Composizione, di Corpora Antonio;
13) Marechiaro, di D'Orazio Piero;
14) Paesaggio abruzzese, di Ercole Marcello;
15) Capriolo ferito, di Gigotti Lorenzo;
16) L'albero, di Mambor Renato;
17) Estensione, di Sanfilippo Antonio;
18) Montagna, di Spalmach Gino;
19) Paesaggio romano, di Zianna Spartaco;
20) Due pescatori, di Poggiali Giulio;
21) Spazio 148, di Marelli Giulio;
22) Natura morta, di Pfau Sigfrido;
23) (senza titolo), di Martina Pietro.

*Il Provveditore*: SANZO

(911)

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle arti.**

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1965, avranno luogo in Roma, nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1965, presso l'Accademia di belle arti di Roma, via Ripetta n. 222.

(1224)

---

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 1° aprile 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Cremona, nonchè le terne proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Cremona e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

*Presidente*:

Zotta dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario;

Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale di Pavia;

Balduini prof. Marco, primario medico degli Istituti ospitalieri di Cremona;

Canger prof. Giulio, primario chirurgo degli Istituti ospedalieri di Crema;

Pasquali dott. Adolfo, medico condotto del comune di Vescovato.

*Segretario*:

Armento dott. Rocco, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Cremona, dei Comuni interessati ed all'albo di questo Ufficio.

Cremona, addì 20 gennaio 1966

*Il medico provinciale*: BORROMEI

(1013)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria delle idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1963 approvata con proprio decreto n. 8877 del 26 ottobre 1965, è rettificato con decreto n. 9477 del 19 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 8878 del 26 ottobre 1965, rettificato con decreto n. 9478 del 19 novembre 1965 relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso;

Vista la nota n. 2978 del 25 novembre 1965 del comune di Mezzana Bigli con la quale viene comunicato che l'ostetrica Casucci Maria, vincitrice della condotta ostetrica di Mezzana Bigli, ha rinunciato alla predetta sede;

Visto l'ordine di preferenza della candidata, risulta vincitrice, Pastore Maria;

Ritenuto che debba procedersi, per la summenzionata sede, alla nomina della candidata che segue nella graduatoria delle vincitrici;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Sala Franca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Mezzana Bigli, a seguito della rinuncia dell'ostetrica Casucci Maria.

Il decreto 9478 del 19 novembre 1965 resta così modificato nella parte dispositiva:

1) Campora Costantina: Pizzale;
2) Zaccone Eleonora: Broni;
3) Losi Lidia: Vellezzo Bellini-Rognano (Cons.);
4) Pastore Maria: Castello D'Agogna;
5) Sala Franca: Mezzana Bigli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Mezzana Bigli.

Pavia, addì 19 gennaio 1966

*Il medico provinciale*: LANZARINI

(914)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1232 del 15 marzo 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

*Presidente*:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Travia dott. Vincenzo, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Ferrara;

Poli dott. Luigi, medico provinciale superiore;

Tortora prof. Mario, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Ferrara;

Vignali prof. Armando, docente universitario in ostetricia;

Manzini Fulvia, ostetrica condotta di Portogaribaldi.

*Segretario*:

Martino dott. Antonio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Ferrara, addì 12 gennaio 1966

*Il medico provinciale*: SCANDURA

(1041)

---

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1964, n. 623, con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto, vacanti al 30 novembre 1964, rispettivamente, nel comune di Argenta e nel Consorzio per il servizio veterinario fra i comuni di Sant'Agostino e Mirabello;

Visto il proprio decreto n. 220 del 18 giugno 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali dei lavori della predetta Commissione e la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba procedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per i posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1964, nel comune di Argenta e nel Consorzio fra il servizio veterinario tra i comuni di Sant'Agostino e Mirabello;

| | | |
|---|---|---|
| 1. Gallerani Francesco | punti | 75,34 |
| 2. Solera Albano | » | 71,51 |
| 3. Tunioli Luigi | » | 71,50 |
| 4. Gadani Giovanni | » | 70,56 |
| 5. Magri Giovanni | » | 70,21 |
| 6. Borghesi Angiolo | » | 68,79 |
| 7. Zampolli Giordano | » | 66,66 |
| 8. Cappelli Dario | » | 63,30 |
| 9. Berardi Paolo | » | 56,50 |
| 10. Zattarin Antonio | » | 56,16 |
| 11. Galuppo Bruno | » | 54,50 |
| 12. Testori Leopoldo | » | 54,00 |
| 13. Sgarbi Piercarlo | » | 53,81 |
| 14. Burlini Luigi | » | 52,00 |
| 15. Berto Corrado | » | 51,87 |
| 16. Bignardi Alessandro | » | 50,00 |
| 17. Sorbelli Giovanni | » | 50,00 |
| 18. Cazzola Mario | » | 49,50 |
| 19. Marchetti Luca | » | 49,07 |
| 20. Rizzi Ugo | » | 48,80 |
| 21. Castagna Luigi | » | 48,50 |
| 22. Ciresola Cornelio | » | 47,00 |
| 23. Accorsi Gino | » | 45,00 |
| 24. Ghigo Pietro | » | 44,50 |
| 25. Gazzola Agostino | » | 43,00 |
| 26. Dellasanta Evasio | » | 42,50 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 18 gennaio 1966

*Il veterinario provinciale*: CARDONA

---

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero del presente, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1964, nel comune di Argenta e nel Consorzio per il servizio veterinario fra i comuni di Sant'Agostino e Mirabello;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori;
Tenute presenti le preferenze espresse dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso sopraindicato;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti sanitari sono nominati titolari delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1. Gallerani Francesco: Consorzio per il servizio veterinario fra i comuni di Sant'Agostino e Mirabello;
2. Solera Albano: Argenta (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 18 gennaio 1966

*Il veterinario provinciale*: CARDONA

(997)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1966, n. 1.
**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1966.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 18 gennaio 1966*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1966 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1966, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa approvati con legge provinciale 6 luglio 1965, n. 5, e successive variazioni.
L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 28 febbraio 1966.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1966, n. 2.
**Finanziamento ed integrazione della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 del 18 gennaio 1966*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di prendere in considerazione ulteriori domande, pervenute entro il 31 dicembre 1964 e non accolte per esaurimento del fondo di cui alla legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, è autorizzato lo stanziamento nel bilancio della Provincia della somma di lire 40 milioni annui, per la durata di venti anni, a partire dall'esercizio finanziario 1965, da erogarsi sempre a norma della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12.
Le somme eventualmente non usufruite nell'anno 1965 potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 2 della legge provinciale 9 settembre 1963, n. 12, lo stanziamento previsto dall'articolo precedente può essere utilizzato anche a favore di richiedenti non mutuatari. In tal caso, le rate annuali del contributo assegnato sono corrisposte direttamente ai beneficiari, a partire dall'avvenuta ultimazione delle costruzioni, accertate dall'Assessorato, o, in caso di acquisto di alloggi nuovi, a seguito di presentazione del relativo estratto tavolare.

Art. 3.

Sono abrogate le seguenti variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1965:

*In diminuzione*:

Art. 52: « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »
da residue L. 50.000.000 a L. 10.000.000 con una diminuzione di L. 40.000.000

*In aumento*:

Art. 113-*bis* (di nuova istituzione): « Nuovo stanziamento per l'incremento dell'edilizia popolare » » 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1966, n. 3.

**Abrogazione della legge provinciale 11 febbraio 1955, n. 2, sulla scelta dei libri di testo nelle scuole elementari della provincia di Trento, modificata con legge provinciale 5 marzo 1955, n. 3.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

La legge provinciale 11 febbraio 1955, n. 2, sulla scelta dei libri di testo nelle scuole elementari della provincia di Trento, modificata con legge provinciale 5 marzo 1955, n. 3, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

---

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1966, n. 4.

**Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1964.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) *Gestione di cassa*:

| | | |
|---|---|---|
| Fondo cassa al 31 dicembre 1963 | L. | 1.863.825.496 |
| Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1964 | » | 9.643.124.677 |
| | L. | 11.506.950.173 |
| Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1964 | L. | 10.972.703.835 |
| Fondo cassa al 31 dicembre 1964 a debito del cassiere provinciale | L. | 534.246.338 |

2) *Gestione finanziaria*:

*a*) gestione di competenza:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Entrate accertate in conto competenza | L. | 12.723.879.769 | | |
| Uscite accertate in conto competenza | L. | 12.282.583.820 | | |
| Attività sulla gestione di competenza | | | L. | 441.295.949 |

*b*) gestione dei residui sugli esercizi precedenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Avanzo cassa al 1° gennaio 1964 | L. | 1.863.825.496 | | |
| Residui attivi al 31 dicembre 1964 | » | 7.119.093.634 | | |
| Totale attività | L. | 8.982.919.130 | | |
| Residui passivi al 31 dicembre 1964 | » | 9.145.945.528 | | |
| Differenza passiva | | | L. | 163.026.398 |
| Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1964 | | | L. | 278.269.551 |

3) *Gestione del patrimonio*:

| | | |
|---|---|---|
| Totale delle attività | L | 17.245.877.213 |
| Totale delle passività | » | 14.939.932.970 |
| Attività netta al 31 dicembre 1964 | L. | 2.305.944.243 |

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 1964 da riportare nel bilancio 1965, sono stabiliti nelle seguenti somme:

RESIDUI ATTIVI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Avanzo di cassa al 31 dicembre 1964 | L. | 534.246.338 | | |
| Residui attivi delle gestioni 1963 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1964 | » | 4.316.728.362 | | |
| Residui attivi dell'esercizio 1964 | » | 5.883.120.364 | | |
| | | | L. | 10.734.095.064 |

RESIDUI PASSIVI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Residui passivi delle gestioni 1963 e retro rimasti da pagare al 31 dicembre 1964 | L. | 4.372.540.021 | | |
| Residui passivi dell'esercizio 1964 | » | 6.083.285.492 | | |
| | | | L. | 10.455.825.513 |

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

**(1043)**

---

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.